

On line dal 25 ottobre 2017 nuovi corsi per la formazione dei revisori legali



Sulla piattaforma
della revisione
legale 7 nuovi
corsi riguardanti
i principi di
revisione

Sono accessibili dal 25 ottobre 2017, sulla piattaforma della revisione legale 7 nuovi corsi riguardanti i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, i principi contabili e la contabilità generale. Come precisato nella [circolare del 19 ottobre 2017, n. 28](#), a completamento dell'offerta formativa Mef per l'anno 2017, ulteriori 6 corsi verranno inseriti sulla piattaforma della revisione legale entro il mese di novembre.

[Come accedere ai corsi](#) (Link al sito:
<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/>)

Dal 25 settembre 2017 in vigore la nuova convenzione tra l'Italia e la Romania



Nuova Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

Comunicato del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2017)

Entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica

italiana e la Romania, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

La ratifica è stata autorizzata con [legge n. 78 del 16 maggio 2017](#), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2017.

In conformità al suo art. 29.2, **la Convenzione è entrata in vigore il 25 settembre 2017.**

*La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con allegato Protocollo firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977, è stata ratificata con la legge n. 680/1978 ed è in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, **cessa di avere effetto con l'entrata in vigore della nuova Convenzione***

[Link al testo della legge 16 maggio 2017, n. 78](#), recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015». (In *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n.132 del 9 giugno 2017)

Applicazione del super e dell'iper ammortamento. Ribadita la validità del principio di non discriminazione dell'acquisto tramite contratto di leasing

Ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti effettuati tramite contratto di leasing. Come chiarito, infatti, dalla Risoluzione n. 132/E del 24 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della "proroga" della maggiorazione, cd. super ammortamento, anche agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento) è irrilevante che l'acconto legittimante la citata estensione temporale dell'agevolazione, a seguito della compensazione, si "trasformi" sostanzialmente in un maxicanone.

Infedeltà della dichiarazione in conseguenza di un errore

sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito: quando è possibile applicare la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 471/1997

È stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, la [risoluzione n. 131/E del 23/10/2017](#) che fornisce chiarimenti sull'applicabilità della circostanza attenuante introdotta dal decreto sulle sanzioni del 2015 in tema di infedele dichiarazione per errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 131 del 23 ottobre 2017 con oggetto: SANZIONE TRIBUTARIE – Riforma del regime sanzionatorio – Violazione del principio di competenza fiscale – Applicazione del favor rei visto il rilevante abbattimento delle sanzioni – Infedele dichiarazione – Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito – Sanzioni – Applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 /12/1997, n. 471 come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a\), del D.Lgs. n. 158/2015](#)

Split payment. Rinvziata la pubblicazione degli elenchi

La pubblicazione degli elenchi provvisori delle società controllate e quotate soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, prevista per il 20 ottobre 2017, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 2, del [D.M. 27 giugno 2017](#), è rinviata al prossimo 31 ottobre. Tale rinvio è dovuto all'attivazione di una specifica applicazione informatica che sarà in linea sul sito del Dipartimento delle Finanze e che consentirà alle società interessate di segnalare direttamente eventuali incongruenze o errori, oltre che facilitare la consultazione degli elenchi stessi. (Cfr. comunicato Mef del 20 ottobre 2017)

Revisori. Ritenuti validi, ai fini della maturazione dei 20 crediti 2017, tutti i corsi svolti entro il 2018, conformi al Programma 2017



Proroga anche per
la formazione
continua dei
revisori

Con [circolare del 19 ottobre 2017, n. 28](#), il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, oltre a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti, dispone che la data ultima per l'assolvimento **dei 20 crediti 2017 non è il 31 dicembre 2017 ma il 31 dicembre 2018**. Tale elasticità, continua il documento RGS, non è concepita, né potrebbe riprodurre gli effetti, come proroga di un adempimento normativamente previsto che solo una disposizione di rango primario potrebbe contemplare. Ciò comporta che anche per l'anno 2018 il revisore legale è tenuto ad adempiere all'obbligo formativo, in modo autonomo rispetto ai crediti da maturare nell'ambito della formazione 2017, in conformità ai contenuti del Programma annuale di formazione 2018.

[Link al testo della circolare del 19 ottobre 2017, n. 28, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro – Attuazione dell'obbligo formativo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, come modificato dal](#)

Detrazioni in caso rapporto a tempo determinato, interessi passivi derivanti da mutuo e somme erogate dall'Università. In tre risoluzioni chiarimenti



Istruzioni sui compensi per il servizio di volontariato civile

Sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, le risoluzioni:

- [127/E del 18/10/2017](#) che riguarda la qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il **servizio di volontariato civile** ed il **calcolo delle detrazioni** per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- [128/E del 18/10/2017](#) che fornisce chiarimenti sul

trattamento fiscale delle somme erogate dall'Università derivanti da finanziamenti europei nell'ambito dell'iniziativa COST;

- [129/E del 18/10/2017](#) sulla detraibilità, in capo al coniuge superstite, degli interessi passivi derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale.

Conversione del D.L. per la Cd. Rottamazione-bis: inizia al Senato l'iter parlamentare



Disegno di legge
(A.S. 2942) e
Relazioni

Diffuse le relazioni al Disegno di legge (A.S. 2942)

di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

[Link al testo del Disegno di legge A.S. 2942 e delle relazioni \(illustrativa e tecnica\) – Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 \(DL\), recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili](#)

In G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017, scadenza il 15 dicembre 2017

Presentata la Legge di bilancio “Milleproroghe” 2018



Proroghe per “Nuova Sabatini, agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento e *Bonus* cultura per i diciottenni.

Di seguito il proroghe annunciate:

- **Blocco tributi e addizionali locali** – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
- **Competitività** – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione

edilizia ed energetica, il superammortamento e l'iperammortamento.

- **Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini)** – Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0.” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.
- **Bonus cultura per i diciottenni** – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l'acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l'acquisto di libri e musica registrata, per l'ingresso ai musei.
- **Misure per il Mezzogiorno** – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l'ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l'incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l'istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.

**Obbligo formativo: nel
programma di formazione**

continua incluse le materie relative ai revisori degli enti locali



Modificato il
programma per la
formazione
continua

Con [determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 183112 dell'11 ottobre 2017](#) è stato adottato un aggiornamento del programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali. Rispetto alla precedente [determina n. 37343 del 7 marzo 2017](#), nel programma annuale sono **incluse le materie relative alla formazione dei revisori degli enti locali**. La frequenza di corsi relativi a queste materie consente ai revisori degli enti locali – o candidati all'iscrizione nel relativo elenco – **di maturare, se revisori legali, anche i crediti richiesti dall'iscrizione al registro della revisione legale.**

La determina e l'allegato programma sono prelevabili dal *link* sotto riportato:

[Link al testo Determina del Ragioniere Generale dello Stato dell'11 ottobre 2017, recante: «Aggiornamento del programma annuale di Formazione Continua ex art.5 D.lgs. n.39 del 2010»](#)

Vedi, anche: “Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali”

Bozza in consultazione del principio OIC 11: la “Rappresentazione sostanziale” trova ingresso nei postulati del bilancio d'esercizio



Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. In arrivo modifiche

La [Direttiva 2013/34/UE](#) all'art. 6, paragrafo 1, lettera h), prevede che: «la rilevazione e la presentazione delle voci nel

conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione» ...; nel successivo comma 3 prevede, inoltre, che «Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)».

Il [D.Lgs. 139/2015](#) di «Attuazione della [direttiva 2013/34/UE](#) ... » all'art. 6, comma 3, prevede la sostituzione nell'art. 2423-bis n. 1) della locuzione «*nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*», con l'introduzione del numero 1-bis), il quale, afferma che «**la rilevazione e presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto**». Quest'ultima formulazione, esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), specificando che esso fa riferimento alla «**rilevazione e presentazione delle voci**».

Questo, il *fondamento* normativo di una delle più importanti statuizioni contenute nella *bozza* del principio n. 11, di seguito riportato:

4.3 Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)

21. L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: «*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*».

22. A tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.

23. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il

redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

24. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l'OIC 23 *Lavori in corso su ordinazione* indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere.

(*ndr.* nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l'OIC prevede gli specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili, così come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016 (*).

[Link alla bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio \(Link al sito web della l'Oic – Organismo italiano di contabilità\)](#)

Nota (*) – [Vedi: “L'OIC aggiorna 20 principi contabili nazionali a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015”](#)

Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;

OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;

OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;

OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;

OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;

OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;

OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;

OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;

OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell'eliminazione contabile del derivato;

OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;

OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;

OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;

OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell'elemento coperto nelle Coperture di fair value.

[Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 \(Link al sito web della l'Oic – Organismo italiano di contabilità\)](#)

Rottamazione-bis: le norme sulla riammissione degli esclusi e per l'estensione fino ai carichi al 30 settembre 2017

Le disposizioni in bozza, del D.L. recante: disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili approvato dal Consiglio dei Ministri, il 13 ottobre 2017, riguardanti la cd. Rottamazione

Misure urgenti con estensione

e proroga della “rottamazione delle cartelle”

Il Consiglio dei Ministri, del 13 ottobre 2017, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge che introduce *disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*.

Tra le misure principali, si segnalano le seguenti:

Estensione della rottamazione dei carichi fiscali e contributivi

La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:

- viene **consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017** il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
- viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza

all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l'istanza è improcedibile;

- si amplia il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente 'rottamazione' comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla P.A.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, strumento efficace per contrastare l'evasione fiscale e attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. Vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Investimenti pubblicitari

Le imprese e i lavoratori autonomi possono fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali.

Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto all'anno precedente, e aumenta al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Solo agli amministratori soci che rinunciano alle quote di TFM si applica il principio del c.d. #incasso giuridico



La rinuncia dei soci amministratori al TFM equivale all'incasso (c.d. giuridico), delle quote delle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa accantonate, con conseguente applicazione delle

ritenute da parte della società. Questa è la risposta dell'Agenzia delle entrate, contenuta nella [risoluzione n. 124 E del 13 ottobre 2017](#), ad un interpello sugli effetti fiscali derivanti da tale fattispecie, tanto in capo all'interpellante quanto in capo agli amministratori (soci e non soci).

[Link al testo della -Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 124 E del 13 ottobre 2017](#), con oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co., Co.Co.Pro.) – Credito del socio nei confronti della società – Rinuncia – Rinuncia al trattamento di fine mandato (rinuncia alle quote di TFM accantonate) da parte degli amministratori

(soci e non soci) in qualità di persone fisiche – Regime fiscale del credito che costituisce oggetto di rinuncia – Ritenuta alla fonte da parte della società – Necessità – Fondamento – Determinazione del reddito – Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società – Sopravvenienza attiva – Esclusione – Condizioni – Ambito di applicazione dell'articolo 88, comma 4-bis, del TUIR – Art. 25, del DPR 29/09/1973, n. 600 – Artt. 88, 94, 101 e 105 del DPR 22/12/1986, n. 917

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento "Anteprima on line"](#)

È gratis per gli abbonati a "Finanza & Fisco".

REGISTRATI SUBITO!

SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

[Il Codice del Terzo settore](#)

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti

del Terzo settore

[Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali](#)

[Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b\), della \[legge 6 giugno 2016, n. 106\]\(#\)»](#)

—Testo coordinato con le norme richiamate o modificate —

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: i chiarimenti dell'Agenzia per intermediari e locatori

A quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti. Sono questi i punti centrali della circolare n. 24/E, con cui

l'Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro degli adempimenti, anche alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati.

Pensioni professionisti: diffuse le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti



Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la [circolare n. 140 del 12 ottobre 2017](#) l'INPS diffonde le attese istruzioni riguardo **al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.**

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l'Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'odierno indirizzo ha ricevuto il [nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017](#) e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo **diversi e più elevati** rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, **i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;**
- ciascun Ente procederà alla liquidazione **della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;**
- sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, **possa avvenire in diverse tranches**, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la

maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il **pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati**. Questa fase è già stata avviata dall'Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017](#) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

[I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

Riforma della legge fallimentare: via libera alla delega al Governo

Il Senato ha approvato definitivamente il Ddl n. 2681, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-2) reca disposizioni generali

Il Capo II (articoli 3-15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza.

Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

La legge delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per riformare: le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); il sistema dei privilegi e delle garanzie.

Formazione continua del Revisore legale: le faq RGS

in vista della scadenza di fine anno



Formazione continua del
Revisore legale. Diffuse la
Faq Mef

Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, **occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell'anno di riferimento. Non sono previsti esoneri.** Sono esentati dall'obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi. Sono solo alcuni dei chiarimenti, diffusi dal sito web della Ragioneria Generale dello Stato nella formula della risposta a precisa domanda, di seguito pubblicati.

(Faq): Formazione continua del Revisore legale

Domanda n.1

In cosa consiste l'obbligo di formazione continua?

Risposta

La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e

delle capacità professionali. **Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio.** Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione.

Domanda n.2

Quale rapporto credito – ora è considerato valido ai fini dell'erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?

Risposta

Vale la regola secondo cui **un'ora di partecipazione equivale a un credito.**

È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l'ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .

Domanda n.3

Come può essere assolto l'obbligo di formazione?

Risposta

I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti:

- 1) gli [enti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze](#);
- 2) lo stesso [Ministero dell'economia e delle finanze](#);
- 3) gli [Ordini professionali](#), se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.

Domanda n.4

Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?

Risposta

La maturazione dei crediti deve essere completata nell'ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, **occorre acquisire i 20 crediti stessi entro la fine dell'anno di riferimento.**

Eventuali proroghe non potrebbero che essere previste mediante apposita disposizione normativa. Parimenti, è necessaria una disposizione normativa al fine di poter compensare i crediti mancanti in un determinato anno con quelli eccedenti conseguiti in altro anno dello stesso triennio.

Domanda n.5

Che cosa comporta il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione continua?

Risposta

L'[articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010](#) include il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.

Domanda n.6

Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l'erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Come indicato dalla [Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017](#)

(Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l'elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale [elenco](#) è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.

Domanda n.7

Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell'economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Il Ministero ha predisposto una [piattaforma digitale](#) per l'erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato con [determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017](#) (pubblicata sul sito della revisione legale). **Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro** e hanno la finalità di consentire un

agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Domanda n.8

I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

Sì. Infatti, l'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con [determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017](#), consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.

Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.

Le comunicazioni al registro sono a carico dell'Ordine e non del professionista.

Domanda n.9

I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?

Risposta

La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all'assolvimento degli obblighi formativi è **condizionata all'accreditamento**

dell'Ordine presso il Ministero.

Domanda n.10

L'offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?

Risposta

Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.

Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.

Domanda n.11

Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all'obbligo di formazione continua?

Risposta

Ai sensi dell'[articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010](#), l'obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, **a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale** e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.

Domanda n.12

Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?

Risposta

No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell'obbligo di formazione continua. In ragione dell'estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell'accettazione di un incarico.

Domanda n.13

In merito all'obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?

Risposta

No, non sono previsti esoneri. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 **non prevede esoneri all'obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione.** Sono esentati dall'obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lett. e) e dell'art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.

Domanda n.14

Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell'anno della cancellazione?

Risposta

No. Sebbene l'esclusione dell'obbligo formativo nell'anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l'esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.

Domanda n.15

Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione, può successivamente reinscriversi?

Risposta

Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l'iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l'iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, **non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l'effettiva possibilità di reinscriversi.**

Domanda n.16

Da quando decorre l'obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?

Risposta

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell'anno, **l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo** alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Domanda n.17

A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all'assolvimento degli obblighi della formazione?

Risposta

Il revisore che ha adempiuto all'obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L'aggiornamento del registro infatti è a carico dell'ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.

Domanda n.18

Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?

Risposta

Ad oggi, i corsi in materia di revisione degli enti locali non sono validi, in quanto le relative materie non sono incluse nel programma annuale del Ministero ([determina 37343/2017](#)). La ragione dell'esclusione riguarda la differente disciplina normativa della contabilità, dei bilanci e dei controlli, rispettivamente, della revisione legale e della revisione presso gli enti locali. Tuttavia, al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione, è in corso l'aggiornamento del suddetto programma annuale, al fine di includere anche le materie relative alla revisione degli enti locali.

Domanda n.19

Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i

professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?

Risposta

Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l'esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l'esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l'iscrizione all'Albo.

Per saperne di più:

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l'allegato [programma](#)) del Ragioniere generale dello Stato [prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#) è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

[Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#)

**Pensioni professionisti:
cumulo gratuito, dal
Ministero del Lavoro nulla
osta alla circolare INPS**



Ok del ministero del Lavoro alla circolare Inps che disciplina il cumulo gratuito dei contributi versati alle casse previdenziali dei professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell'INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti.

Dal 12 ottobre 2017, disponibile il corso E-learning gratuito CNDCEC per l'assolvimento dell'obbligo di formativo dei revisori

Con Informativa n. 46/2017 CNDCEC del 6 ottobre 2017 diffusi i dettagli tecnici per la fruizione del corso E-learning in

materia di revisione legale dei conti organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e offerto gratuitamente agli iscritti nell'albo.

Revisori legali. Al via la formazione on line gratuita sul portale Mef

7 i moduli per gli iscritti al registro della revisione legale

Dal 5 ottobre 2017, sono accessibili agli **iscritti al registro della revisione legale** i corsi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previsto dall' art. 5 (*Formazione continua*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal [decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 \(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati\)](http://www.pianetafiscale.it), che ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, **l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale**. I corsi consistono in moduli riguardanti le principali materie che caratterizzano la preparazione professionale del revisore, suddivise tra materie caratterizzanti la revisione e materie riguardanti, tra l'altro, la contabilità generale, il bilancio di esercizio e consolidato, i principi contabili nazionali e internazionali e il diritto societario. I 7 moduli accessibili saranno integrati, con due successivi rilasci a partire dalla fine del mese di ottobre, con quelli necessari a colmare l'intero debito formativo.

La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, **in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.**

Come accedere ai corsi Mef:

[Link alla guida operativa per l'accesso alla piattaforma di formazione a distanza per i revisori legali](http://www.revisionelegale.mef.gov.it) (al sito www.revisionelegale.mef.gov.it)

Si ricorda che il citato art. 5 (*Formazione continua*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal [decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135](#) ([in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati](#)), ha introdotto per tutte le persone fisiche iscritte al registro, **l'obbligo di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale**. Tale obbligo ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 135/2016, decorre dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, anche il **primo triennio formativo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019** decorre da tale data. Inoltre, ai sensi del comma 2 e del comma 10 del medesimo articolo 5, l'offerta formativa deve essere conforme al programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze. Adottato con [determina prot. n. 37343 del 7/03/2017](#) del Ragioniere Generale dello Stato il suddetto programma annuale, con [circolare 6 luglio 2017, n. 26](#), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha **dettato le prime istruzioni** per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il programma annuale di formazione continua 2017 ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010

Con determina (con l'allegato [programma](#)) del Ragioniere generale dello Stato [prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#) è stato

adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali.

[Link al testo della determina prot. n. 37343 del 7 marzo 2017](#)

Formazione a distanza CNDCEC: da metà ottobre al via il Corso E-Learning per Commercialisti revisori di enti locali



Da metà ottobre al
via il Corso E-
Learning per
Commercialisti
revisori di enti
locali

Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora,

fruibili separatamente, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei *test*, di **acquisire 1 credito formativo professionale in materia C7bis**.

Il corso sarà reso disponibile **a tutti gli iscritti nell'albo** e nell'elenco speciale dalla **seconda metà del mese** di ottobre sul sito www.commercialisti.it. I colleghi interessati potranno accedere alla piattaforma inserendo come **login** il codice fiscale e la **password** in loro possesso se hanno già utilizzato il sito, ovvero, se sono al primo accesso, la **password fadcndcec**. Il sistema erogherà *online* i *test* e la valutazione. Al termine di ciascun modulo l'attestazione della fruizione e dei crediti maturati sarà automaticamente trasmessa via mail all'iscritto ed archiviata nell'area del portale CNDCEC dedicata ai certificati.

Spesometro: prorogato al 16 ottobre 2017 il termine per la trasmissione



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n.163

POSTICIPATO AL 16 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
DELLE FATTURE

Viene posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoa-Schioppa, che oggi ha firmato il provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2017
Ore 17,05

Proroga trasmissione

spesometro I semestre 2017

Posticipato al 16 ottobre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, che oggi ha firmato il provvedimento. *(Cfr. comunicato Mef del 4 ottobre 2017)*

Online le risposte Mef ai quesiti sulle novità introdotte dalla normativa Antiriciclaggio

Il Mef – Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti che riguardano le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs.90 del 2017 che ha aggiornato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231. I chiarimenti forniti sono sviluppati secondo la formula della risposta a precisa domanda. Tra le questioni trattate:

- l'adeguata verifica semplificata;
- l'individuazione del titolare effettivo nelle società di persone;
- il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore;
- i passaggi di denaro tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore;
- il pagamento parte in contanti e parte in assegno.

Proroga con modifiche degli “incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative”: per la commissione Ue è compatibile le regole del mercato interno

Operative le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017 (Commi 66-69) e ora autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[L'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e l'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. a confronto: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa](#)

[di Alvise Bullo e Elena De Campo](#)

[Soggetti che svolgono attività agricola: modalità di compilazione del Modello IRAP 2017](#)

[di Nicolò Li Causi e Debora Ricco](#)

Prassi

IRAP

Esenzioni in agricoltura e pesca

[IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo: le risposte ai quesiti sull'esenzione e restanti obblighi dichiarativi](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 93 E del 18 luglio 2017:](#) «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Soggetti passivi – Esenzioni in agricoltura e pesca – Riposte ai quesiti posti in merito alle modalità di determinazione del valore della produzione e di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole – Art. 1, comma 70, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

Versamenti (o compensazioni) nelle operazioni di fusione e scissione

Operazioni straordinarie: istituito il codice 74 per il versamento con F24 per conto del soggetto preesistente estinto

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 119 E del 25 settembre 2017: *«RISCOSSIONE – Operazioni societarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997 – Versamenti (o compensazioni) di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione – Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente – Trasferimento degli obblighi alla società incorporante, beneficiaria, o comunque risultante dalla fusione o scissione – Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122»*

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate

Chiusura delle liti fiscali pendenti: le risposte ai quesiti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 25 settembre 2017: *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Risposte ai quesiti – Ambito di applicazione – Legittimazione a presentare la domanda di definizione in caso di fallimento – Compilazione del modello di versamento F24 – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Trattamento delle sanzioni – Sospensione dei termini di impugnazione – Art. 11, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con*

mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – [Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 21/07/2017, prot. n. 140316/2017](#)»

**Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e
ricevute
e delle relative variazioni**

[Spesometro: dal *blackout* telematico mini proroga al 5 ottobre](#)

[Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017](#)

Legislazione

Nuovo ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione

[Lo Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2017:](#) *«Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione»*

**Dividendi e plusvalenze
Percentuali di concorso al reddito**

[Incremento della quota imponibile IRPEF dei dividendi e delle plusvalenze del socio per tener conto della riduzione dell'IRES](#)

[La sintesi del provvedimento](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017:](#) *«Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi e delle plusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3,*

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344»

**Progressiva eliminazione degli studi di settore
ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017**

[Approvato l'elenco degli ISA da elaborare per il periodo d'imposta 2017](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2017, prot. n. 191552/2017:](#) *«Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2017»*

**Operazioni intracomunitarie
Obbligo di presentazione dei modelli intrastat**

[Elenchi Intrastat: soppressi i modelli trimestrali relativi agli acquisti e ridotto il numero dei contribuenti obbligati alla comunicazione](#)

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017, prot. n. 194409/2017:](#) *«Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. "Intrastat"). Attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall'art. 13, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito

sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

Spesometro I semestre 2017: ufficializzata la proroga al 5 ottobre 2017



Il funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” è stato sospeso dal 22 al 25 settembre 2017. Conseguentemente, il termine del 28 settembre 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dall’art. 21 del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è **differito al 5 ottobre 2017**. Queste le “sintetiche” motivazioni del [provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017](#) che ha disposto la proroga del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017, recante:](#) «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle

fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

Gli abbonamenti alle banche dati di prodotti editoriali digitalizzati al 4 per cento

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 120/E del 28/09/2017 precisa che è applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento agli abbonamenti a banche dati online, purché i prodotti editoriali digitalizzati siano in possesso del codice ISBN o ISSN e abbiano le caratteristiche distintive tipiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici.